



ACCADEMIA MEDICA DI ROMA

REGOLAMENTO
DELLA
ACCADEMIA MEDICA DI ROMA

PALAZZO CENTRALE POLICLINICO
ROMA

REGOLAMENTO
DELLA
ACCADEMIA MEDICA DI ROMA

Approvato dall'Assemblea degli Accademici nella seduta Amministrativa
del 25 febbraio 1972

Art. 1 – L'anno accademico decorre dal 1 novembre al 31 ottobre.

Art. 2 – Le adunanze scientifiche della Accademia si distinguono in sedute ordinarie e straordinarie. Le sedute ordinarie hanno luogo di norma nella quarta settimana di ogni mese. Le straordinarie quando casi speciali le richiedono.

Art. 3 – Gli affari amministrativi o riguardanti questioni didattiche o pubblico-sociali sono trattati in seduta privata.

Art. 4 – Le adunanze scientifiche sono preannunciate nei giornali cittadini. A ciascun Accademico e Socio è spedito l'invito contenente l'ordine del giorno almeno sette giorni prima della adunanza.

Art. 5 – Gli Accademici ed i Soci che intervengono alle adunanze firmano il registro di presenza che, di volta in volta, sarà vistato dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario prende nota degli Accademici e dei Soci che intervengono a ciascuna seduta.

Art. 6 – Il presidente può invitare altri cultori di scienza a prendere posto tra gli Accademici nelle sedute scientifiche, autorizzarli ad esporre qualche loro comunicazione ed invitarli a prendere parte alla discussione.

Art. 7 – In ogni adunanza dell'Accademia o del Consiglio direttivo si legge il processo verbale dell'adunanza precedente. Esso, dopo essere stato approvato, viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 – Le letture e le comunicazioni si svolgono secondo l'ordine del giorno.

Il presidente può autorizzare, anche se non sia inserita nell'ordine del giorno, la esposizione di qualche comunicazione alla quale venga attribuita particolare importanza od urgenza, oppure che abbia carattere di comunicazione preventiva.

Art. 9 – Tutte le Commissioni sono nominate dall'Assemblea salvo che questa ne deleghi la facoltà al Presidente.

Art. 10 – Ogni oratore dispone per la conferenza di 60 minuti di tempo e per la comunicazione di 15 minuti. Eccezionalmente il Presidente può prorogare il tempo di 15 minuti per la conferenza e di 5 per la comunicazione.

Art. 11 – Nelle discussioni la parola è accordata dal Presidente secondo l'ordine della richiesta. Ogni oratore ha 5 minuti di tempo.

La discussione sugli argomenti scientifici può essere ripresa nella seduta successiva in seguito a domanda di tre Accademici. L'argomento sarà inserito nell'ordine del giorno.

È in facoltà del Presidente di chiudere la discussione.

Premi

Art. 12 – Il Consiglio di Presidenza tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell'Accademia ha facoltà di erogare nel bilancio preventivo una somma da devolvere a premi per le migliori memorie originali inedite.

Art. 13 – I premi di cui all'art. 12 sono conferiti in seguito a rapporto di una Commissione mediante votazione segreta dell'Assemblea, alla quale devono essere presenti non meno di 31 accademici in prima convocazione e di 21 in seconda.

Art. 14 – Nessuno degli Accademici può concorrere ai premi dell'Accademia. Per speciali benemeritenze l'Accademia può premiare gli Accademici con diplomi di onore, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.

Tale riconoscimento è conferito previa approvazione dell'Assemblea alla quale devono essere presenti almeno 31 Accademici in prima convocazione e 21 in seconda.